

INAIL

Direzione Regionale Lombardia



Regione Lombardia

Sanità

Obblighi dei medici nei casi di infortunio e malattia professionale

A cura di:

- Inail Direzione Regionale Lombardia**
- Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità**

Documento realizzato nell'ambito della convenzione Inail - Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sottoscritta in data 23 dicembre 2005 dal Direttore Generale Sanità, Dott. Carlo Lucchina e dal Direttore Regionale Inail, Dott. Gian Paolo Colicchio.

Hanno partecipato alla stesura del documento:

Astengo Rossana (Inail)

Cantoni Susanna (SPSAL - ASL Città di Milano - Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia)

Caputo Maria Laura (Inail)

Laurelli Mario (Inail)

Lo Faro Fabio Rosario (Inail)

Magna Battista (SPSAL - ASL Città di Milano)

Mensi Carolina (Registro Mesoteliomi Regione Lombardia)

Panizza Celestino (SPSAL - ASL Brescia)

Prezioso Arcangelo (Inail)

Saretto Gianni (Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia)

Scala Tina (Inail)

Sferra Claudia (Inail)

Spadafora Pietro (Inail)

Toffoletto Franco (UOOML Desio - Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia)

Premessa

La presente guida è stata realizzata da un gruppo di lavoro formato da medici, tecnici e amministrativi dell'Inail - Direzione Regionale Lombardia - e da medici della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - .

Essa rappresenta uno dei primi, concreti risultati della convenzione che è stata sottoscritta tra Inail - Direzione Regionale Lombardia e Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità, in data 23 dicembre 2005.

E' un utile strumento che potrà guidare i medici di medicina generale, i medici competenti e i medici specialisti ospedalieri nell'assolvimento degli obblighi di legge che ogni sanitario deve adempiere qualora rilasci certificazioni per i casi di infortunio e/o di malattia professionale.

Per ciascuno degli adempimenti previsti vengono indicati i riferimenti normativi, le procedure da seguire e i destinatari delle comunicazioni. In particolare, per quanto attiene all'obbligo di denuncia delle malattie professionali (ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico n. 1124/1965), viene espressamente indicata la nuova classificazione delle malattie professionali correlate al lavoro, introdotta dal Decreto Ministeriale 27 aprile 2004, che sostituisce integralmente il precedente elenco rimasto in vigore fino al 10 giugno 2006.

Sempre in materia di malattie professionali la guida contiene, in allegato, un modello di denuncia delle patologie di origine lavorativa elaborato e approvato unitariamente dall'Inail e dalla Regione Lombardia. Tale modello potrà essere utilizzato sia per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia delle patologie di origine lavorativa, sia

per l'assolvimento dell'obbligo di referto, qualora ne sussistano gli estremi.

La guida persegue l'obiettivo di facilitare il compito ai medici che devono redigere il primo certificato in caso di infortunio o di malattia professionale. Una corretta comunicazione, infatti, consente l'attivazione degli enti competenti per i successivi adempimenti garantendo, in tal modo, una migliore tutela degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

Ci auguriamo che tutti i medici destinatari dell'opuscolo condividano questo impegno e ottemperino con convinzione agli obblighi descritti: attraverso il contributo di tutti, infatti, è possibile migliorare, nella nostra regione, la tutela dei lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, subiscono infortuni o contraggono patologie invalidanti.

Obblighi dei medici nei casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali

Il medico che visita un lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro o che risulta affetto da una malattia di origine professionale o correlata al lavoro deve svolgere determinate attività.

Infortunio sul lavoro

L'infortunio è un evento che si è verificato per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui deriva la **morte o un'inabilità permanente** al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni¹. Il decreto legislativo n. 38 del 2000, che ha previsto la riforma dell'INAIL, prende in considerazione², ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come ogni menomazione dell'integrità psicofisica. Dall'infortunio può derivare **sia una temporanea inabilità assoluta di durata superiore a tre giorni, sia un danno biologico permanente.**

IL CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO ha finalità assicurativo-previdenziali.

Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO.

Il primo certificato medico di infortunio è un atto necessario che consente all'INAIL di avviare l'istruttoria per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dell'assicurato.

E' previsto dall'articolo 53 del D.P.R. 1124/65 e deve essere rilasciato all'interessato, cioè al lavoratore infortunato che lo trasmette immediatamente al proprio datore di lavoro.

¹ Articolo 2 del D.P.R. 1124/65 che contiene la normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

² Articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Il datore di lavoro, a sua volta, inoltra all'INAIL il certificato e la denuncia entro due giorni o entro 24 ore se si tratta di infortunio mortale o di infortunio per il quale si prevede il pericolo di morte.

La modulistica prevista dall'INAIL è in triplice copia: la copia per l'infortunato e la copia per l'INAIL sono complete di diagnosi, la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi:

- il medico consegna all'infortunato il certificato completo di diagnosi perchè lo trasmetta all'INAIL oppure lo invia direttamente all'INAIL dopo avere acquisito il consenso dell'interessato;
- il medico consegna all'infortunato il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro.

Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell'inabilità temporanea assoluta.

Il certificato definitivo attesta la possibilità dell'assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative.

I moduli che i medici possono utilizzare per redigere i certificati "continuativo" e "definitivo" vengono rilasciati dall'INAIL gratuitamente³.

Che cosa deve contenere il certificato?

Nel certificato devono essere riportati i dati elencati dall'art. 53 del D.P.R. 1124/65 e cioè:

- generalità del lavoratore;
- giorno e ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- le cause e le circostanze dell'infortunio, anche in riferimento a eventuali carenze di misure di igiene e di prevenzione;
- la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

³ L'INAIL fornisce un modello di certificato per gli infortuni. Il modello con le relative istruzioni per la compilazione è scaricabile da Internet all'indirizzo:

- www.inail.it
- assicurazione
- modulistica
- certificazione medica.

Nel caso di infortuni a carico dei lavoratori agricoli subordinati con contratto a tempo indeterminato, analogamente a quanto previsto dal D.M. 29.5.2001 per i lavoratori agricoli subordinati con contratto a tempo determinato e per i lavoratori autonomi, l'obbligo della denuncia ricade sul datore di lavoro secondo le modalità previste dalla disciplina in materia già in vigore per il settore industriale.

IL REFERTO NELL'INFORTUNIO

Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l'autorità giudiziaria è tenuta a indagare per ricercare eventuali responsabilità penali.

L'articolo 365 del codice penale, infatti, prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, devono riferirne all'autorità giudiziaria.

Sono perseguibili di ufficio i casi nei quali da un infortunio lavorativo derivi la morte del lavoratore, oppure una lesione grave o gravissima.

Ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale la lesione personale è considerata **grave** nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata **gravissima**, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il referto deve pervenire, entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL) del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera o assistenza⁴.

Che cosa deve contenere il referto?

- Le generalità del proprio assistito
- Il luogo ove l'assistito attualmente si trova
- Il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento medico
- Le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto
- I mezzi con i quali il fatto è stato commesso
- Gli effetti scaturiti o che potranno scaturire dall'evento

Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l'assistito a procedimento penale (*ad esempio nel caso di titolare artigiano che abbia riportato una lesione cadendo da un suo ponteggio non conforme alle misure preventive e sul quale lavorava insieme ai suoi dipendenti*).

Malattie professionali

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria anche per le malattie professionali, cioè malattie contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni rischiose.

⁴ Art. 334 codice di procedura penale.

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE ha finalità assicurativo-previdenziali.

Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO.

Il primo certificato medico di malattia professionale è un atto necessario che consente all'INAIL di avviare l'istruttoria per l'erogazione delle prestazioni nei confronti dell'assicurato.

È previsto dall'articolo 53 del D.P.R. 1124/65 e deve essere rilasciato all'interessato, cioè al lavoratore ammalato per causa lavorativa, che deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro⁵.

Il datore di lavoro inoltra all'INAIL il certificato e la denuncia entro i cinque giorni successivi⁶.

La modulistica prevista dall'INAIL è in triplice copia: la copia per il lavoratore affetto da malattia professionale e la copia per l'INAIL sono complete di diagnosi, la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi:

- il medico consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il certificato completo di diagnosi perchè lo trasmetta all'INAIL oppure lo invia direttamente all'INAIL dopo aver acquisito il consenso dell'interessato;
- il medico consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro.

Il certificato continuativo documenta il protarsi dell'inabilità temporanea assoluta.

Il certificato definitivo attesta la possibilità dell'assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative.

⁵ Art. 52 del D.P.R. 1124/65.

⁶ Art. 53 del D.P.R. 1124/65.

I moduli che i medici possono utilizzare per redigere i certificati “continuativo” e “definitivo” vengono rilasciati dall’INAIL gratuitamente⁷.

Che cosa deve contenere il certificato?

Nel certificato devono essere riportati i dati elencati dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/65 e cioè:

- generalità del lavoratore;
- datore di lavoro attuale;
- lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia;
- datori di lavoro esercenti tali lavorazioni se diversi dall’attuale;
- periodi nei quali l’ammalato è stato addetto a queste lavorazioni con specificate le mansioni;
- sintomatologia accusata - Esame obiettivo - Diagnosi - Prognosi;
- data di inizio della completa astensione dal lavoro;
- data di compilazione del certificato.

I certificati possono essere compilati gratuitamente dai medici dell’INAIL.

Nel caso di malattie professionali insorte nei lavoratori agricoli subordinati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano le disposizioni previste per il settore industriale, pertanto l’obbligo di denuncia è posto a carico del datore di lavoro.

Qualora, invece, la patologia colpisca il lavoratore agricolo autonomo, ovvero un lavoratore agricolo subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.M. 29 maggio 2001.

⁷ L’INAIL fornisce un modello di certificato per le malattie professionali. Il modello con le relative istruzioni per la compilazione è scaricabile da Internet all’indirizzo:
- www.inail.it
- assicurazione
- modulistica
- certificazione medica.

IL REFERTO NELLA MALATTIA PROFESSIONALE

Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l'autorità giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali.

L'articolo 365 del codice penale, infatti, prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, devono riferirne all'autorità giudiziaria.

Secondo quanto disposto dall'articolo 590 del codice penale, **tutti** i "fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima" possono presentare il carattere di un delitto perseguibile di ufficio. Una volta diagnosticata la malattia professionale il medico deve presentare una denuncia all'autorità giudiziaria.

Alcune Procure, con specifiche direttive, hanno individuato nei servizi di Prevenzione e Sicurezza delle ASL i destinatari dei referti di malattia professionale. I Servizi PSAL assolvono le funzioni di Polizia Giudiziaria.

Che cosa deve contenere il referto?

Il referto deve contenere le stesse informazioni previste dal "primo certificato medico" di malattia professionale.

Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l'assistito a procedimento penale (ad esempio nel caso di ipoacusia del titolare artigiano).

LA DENUNCIA-SEGNALAZIONE DA EFFETTUARE IN BASE ALL'ARTICOLO 139 DEL D.P.R. 1124/65 ha valore conoscitivo-epidemiologico con precise finalità preventive.

E' prevista dall'articolo 139 del D.P.R. 1124/65, così come modificato dalle disposizioni contenute nel decreto di riforma dell'INAIL⁸.

⁸ Articolo 10 del D.Lgs. n. 38 del 2000.

L'elenco delle malattie da denunciare⁹ è costituito da tre liste:

- la prima contiene le malattie “la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità”; tale lista contiene “le malattie che costituiranno la base per la revisione delle tabelle delle malattie professionali”¹⁰;
- la seconda quelle per le quali l'origine lavorativa è di “limitata probabilità”;
- la terza quelle per le quali l'origine lavorativa è solo “possibile”¹¹.

Per le malattie di cui alla prima e seconda lista, nella segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia correlata all'agente, codice riportato nelle stesse liste¹².

La denuncia va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla ASL competente per il territorio dove è situata l'azienda e all'INAIL competente in base al domicilio dell'assicurato.

Per assolvere agli obblighi di riferire agli enti preposti sulle notizie di casi di malattie professionali o malattie correlate al lavoro, **si propone di utilizzare il modello allegato**, concordato tra la Regione Lombardia - ASL e INAIL, **che potrà essere vantaggiosamente usato non soltanto come denuncia ex articolo 139¹³ ma anche come referto.**

⁹ Riportato nel D.M.27 aprile 2004 che mette in relazione agenti eziologici e malattie.

¹⁰ Indicate nel D.P.R. 1124/65 agli articoli 3 e 211.

¹¹ Articolo 1 D.M. 27.4.2004 comma 2.

¹² Articolo 2 D.M. 27.4.04.

¹³ Del D.P.R. n. 1124/1965.

Al Servizio PSAL ASL di _____

Alla Direzione Provinciale del lavoro di _____

Al Registro Nazionale delle malattie causate
dal lavoro o ad esso correlate
c/o Sede INAIL _____

**Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli art. 139 DPR 1124/1965 e art.10 del D.Lgs. 38/2000
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27/04/2004 (G.U. n.134 del 10/06/2004)**

Referto ex art. 365 c.p. (1)

Medico dichiarante:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ n. telefono: _____

In qualità di (2) _____

Nel Comune di _____ Prov. _____ presso la Struttura _____

Informazioni relative all'Assistito e al lavoro attuale:

Cognome _____ Nome _____ Sesso (M/F) _____

Codice fiscale _____ Data di nascita _____

Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazionalità _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ n. telefono _____

ASL _____

Attualmente lavoratore SI NO

Datore di Lavoro (Ragione Sociale) _____

Settore lavorativo (3) _____ Comune _____ Prov. _____

Informazioni sulla malattia (elenco DM 27.4.2004) e sull'attività lavorativa ad essa correlabile:

Lista _____ Agente/Lavorazione/Esposizione _____

Malattia _____ Codice _____

Data prima diagnosi _____ Eventuale data abbandono lavoro _____

Datore Lavoro (Ragione Sociale) _____

Settore lavorativo (3) _____ Mansione/Attività lavorativa (3) _____

Dipendente Comune dove si è svolta l'attività lavorativa _____ Prov. _____

Autonomo

Data di compilazione

Timbro e firma del medico

SCHEDA DI ANAMNESI LAVORATIVA

Ditta Ragione sociale	Sede Ditta	Tipo attività Ditta	Mansione lavoratore	Dal	Al	Rischio

È stato compilato il primo certificato di malattia professionale?

 SI

 NO

Firma del Lavoratore

Timbro e firma del Medico

-
- (1) Da barrare ove non si provveda con modulo a parte e solo qualora gli accordi con le Procure locali indichino i servizi PSAL come destinatari dei referti.
 (2) Medico competente - Medico di Medicina generale - Medico specialista.
 (3) Indicare, impiegando la scheda di anamnesi lavorativa allegata, tutti i datori di lavoro, i settori, le mansioni e il rischio cui è possibile correlare la malattia.

ERRATA CORRIGE

Pagina 5

– Eliminare i primi 3 capoversi e sostituirli con:

Nel caso di infortuni a carico dei lavoratori agricoli subordinati con contratto a tempo indeterminato, analogamente a quanto previsto dal D.M. 29.5.2001 per i lavoratori agricoli subordinati con contratto a tempo determinato e per i lavoratori autonomi, l'obbligo della denuncia ricade sul datore di lavoro secondo le modalità previste dalla disciplina in materia già in vigore per il settore industriale.

ERRATA CORRIGE

Pagina 8

***– Eliminare l’ultimo capoverso del paragrafo
“Che cosa deve contenere il certificato?” e
sostituirlo con:***

Nel caso di malattie professionali insorte nei lavoratori agricoli subordinati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano le disposizioni previste per il settore industriale, pertanto l’obbligo di denuncia è posto a carico del datore di lavoro.

Qualora, invece, la patologia colpisca il lavoratore agricolo autonomo, ovvero un lavoratore agricolo subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.M. 29 maggio 2001.